

DELIBERA n. 02/ A.S.2009/2010 del 07 aprile 2010

La Commissione Giudicante CSI di Como, riunitasi presso la sede del Comitato in data 07 aprile 2010 ha deliberato in merito all'istanza di revisione presentata dalla società Misinto Calcio riguardo alle decisioni del Giudice Unico relative alla gara 2215 cat. Open a 11 del 26 marzo 2010 Misinto - Lanzo in ordine alle squalifiche inflitte a Tufano Luigi (Misinto Calcio) e Leoni Luca (Lanzo)

PRESO ATTO CHE L'ISTANZA DI REVISIONE:

- Risulta pervenuta a mezzo di email alle ore 10.33 del 06 aprile 2010 e quindi (considerato che il comunicato n. 23 risulta pubblicato il 02 aprile 2010 e tenuto conto delle festività pasquali) conforme al dettato dell'art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva;;
- Risulta mancante di sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Non risulta versata la prevista tassa di reclamo;
- L'istanza di revisione del provvedimento disciplinare a carico del giocatore Leoni Luca della società Lanzo risulta presentata da persona priva di titolarità (art. 50 del Codice di Giustizia Sportiva)

P.Q.M.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE
DELIBERA ALL'UNANIMITÀ DEI VOTI

Per i vizi di forma sopra elencati l'istanza di riesame presentata è dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi non esaminata.

Avverso le presenti decisioni è ammesso ricorso alla Commissione Regionale Giudicante nei modi e tempi di cui agli articoli 84 e seguenti del vigente Codice di Giustizia Sportiva .

La segreteria provinciale è incaricata della notifica della presente delibera agli interessati e agli eventuali aventi diritto.

Pubblicata ed esposta all'albo della sede in Como in data 14 aprile 2010

F.to Bardelli Ezio

Campagnoli Luciano (presidente)

Bertoncin Antonio